

Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)

Modifica del 30 gennaio 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 novembre 1994¹ sull'infrastruttura aeronautica è modificata come segue:

Art. 23 frase introduttiva e lett. e

Il regolamento d'esercizio disciplina l'esercizio dell'aerodromo in tutti i suoi aspetti. Contiene segnatamente prescrizioni su:

- e. i servizi di assistenza a terra.

Sezione 7: Servizi di assistenza a terra

Art. 29a Disposizioni applicabili

Per l'organizzazione e l'esercizio dei servizi di assistenza a terra sono validi la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996² relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità e le relative modifiche stabilite dal comitato misto secondo l'articolo 23 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo.

Art. 29b Regolamentazione dell'accesso al mercato

¹ L'esercente dell'aeroporto disciplina nel regolamento d'esercizio l'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra secondo la Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 e l'allegato della presente ordinanza concernente i servizi summenzionati.

² Esso comunica all'Ufficio i nomi dei prestatori di servizio e degli utenti che effettuano l'autoassistenza, precisando quali categorie di assistenza praticano. Devono inoltre essere comunicate eventuali modifiche dei rapporti.

¹ RS 748.131.1

² JO L 272 del 25 ottobre 1996, p. 36; la Direttiva può essere richiesta presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

³ RS 0.748.127.192.68; RU 2002 ... (FF 1999 5895)

³ Il Dipartimento può sottoporre l'attività di un prestatore di servizio o di un utente che pratica l'autoassistenza all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996.

II

Alla presente ordinanza è accluso un nuovo allegato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2002.

30 gennaio 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3202

Allegato
(art. 29b)

Servizi di assistenza a terra

Nel presente allegato i rimandi a determinati articoli sono riferiti alla Direttiva 96/67/CE

1. L'ente di gestione secondo l'articolo 2 lettera c è l'esercente dell'aeroporto.
2. L'esercente dell'aeroporto deve proporre un verificatore indipendente ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 all'Ufficio; l'Ufficio decide se il mandato può essergli affidato.
3. Ogni esercente sottoposto alla Direttiva in questione provvede affinché sia istituito un comitato degli utenti ai sensi dell'articolo 5.
4. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero dei prestatori di servizio conformemente all'articolo 6 capoverso 2.
5. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio una limitazione del numero di utenti autorizzati a praticare l'autoassistenza secondo l'articolo 7 capoverso 2.
6. Se l'esercente dell'aeroporto decide di affidare la gestione e l'esercizio delle infrastrutture centralizzate a una sola unità conformemente all'articolo 8, deve designare le infrastrutture stesse nel regolamento d'esercizio e disciplinarne la gestione.
7. L'esercente dell'aeroporto può prevedere nel regolamento d'esercizio deroghe ai sensi dell'articolo 9. La relativa notifica alla Commissione europea e la pubblicazione in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 spetta all'Ufficio.
8. Se viene limitato il numero di prestatori di servizio, nel regolamento d'esercizio deve essere prevista una procedura di selezione secondo l'articolo 11.
9. Su proposta dell'esercente dell'aeroporto, l'Ufficio può vietare ad un prestatore di servizio o ad un utente di fornire la prestazione o effettuare l'autoassistenza in virtù dell'articolo 15 o imporre determinati obblighi di servizio.
10. L'accesso agli impianti aeroportuali ai sensi dell'articolo 16 deve essere garantito dall'esercente dell'aeroporto.
11. Secondo l'articolo 7 capoversi 2, 11 e 16 le decisioni dell'esercente dell'aeroporto possono essere inoltrate all'Ufficio ai sensi dell'articolo 21, il quale emana una decisione.